REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° supplemento ordinario n. 9 del 31 gennaio 2020 al Bollettino Ufficiale n. 5 del 29 gennaio 2020

SO 09

Anno LVII S.O. n. 9

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_SO9_1_DPR_10_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2020, n. 010/Pres.

Regolamento di modifica al “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), come sostituito dall’articolo 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017), che attribuisce alla Regione le funzioni di regolamentazione, programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all’articolo 14 della medesima legge regionale 20/2006, nonché le funzioni di realizzazione e sostegno di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale e le funzioni relative alla concessione di finanziamenti alle amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare la stipulazione di convenzioni previste all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto il passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni relative al sostegno e alla promozione della cooperazione sociale come individuate all’allegato B, comma 11 bis (Funzioni in materia di attività produttive);
VISTO il “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381” emanato con proprio decreto del 30 agosto 2017, n. 0198/Pres., come da ultimo modificato con proprio decreto del 17 dicembre 2018 n. 0233/Pres.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applica-

zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcuni aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
VISTO l'articolo 8, commi da 8 a 11 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022) contenente norme di modifica e di integrazione alle disposizioni della legge regionale 20/2006;
VISTO l'articolo 8, commi da 36 a 38 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) contenente ulteriori norme apportanti modifiche alla legge regionale 20/2006;
VISTO il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres." e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 17/2007, con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2020, n. 16;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL “REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2006, N. 20 (NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE) A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI, PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006, NONCHÉ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 VOLTI A INCENTIVARE LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381”, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 AGOSTO 2017, N. 198/PRES.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Le lettere d), h) e i) del comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381) sono abrogate.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente comma: <<1 bis. I contributi pari o superiori alla soglia di cui al precedente comma 1 sono concessi ed erogati in euro interi, con arrotondamento dei relativi decimali in conformità alle ordinarie regole aritmetiche.>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<1 bis. Per i contributi di cui al presente regolamento concessi nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento (UE) n. 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1408/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare il massimale ivi indicato nell'arco di tre esercizi finanziari.>>.
2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<3. La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali di cui ai medesimi commi 1 e 1 bis, ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente comma: <<3 bis. La concessione dei contributi in esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto

delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.>>.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<1. Relativamente all'iniziativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 sono ammissibili gli investimenti di cui alle successive lettere a), b) c) ed e) ovvero, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, sono ammissibili gli investimenti di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e):>>.
2. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<2. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese finalizzate a installare un nuovo stabilimento:
a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;
b) per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza;
c) per l'esecuzione dei lavori.>>.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<3. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013, sono ammissibili le seguenti spese:
a) per l'acquisto di immobili, inclusi i terreni;
b) per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza;
c) per l'esecuzione dei lavori.>>.
4. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituita dalla seguente: <<d) costi per interventi di manutenzione straordinaria.>>.
5. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo la parola <<straordinaria>> il segno <<.>> è sostituito dal segno <<;>>.
6. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserita la seguente lettera: <<e bis) costi per l'installazione e la modifica di impianti.>>.
7. Il comma 5 bis dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<5 bis. Gli investimenti aziendali inerenti i lavori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), relativi alle nuove costruzioni di immobili oppure realizzati sul patrimonio edilizio esistente sono quelli descritti dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, articolo 4.>>.
8. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituita dalla seguente: << c) costi per l'acquisto di macchine nuove di fabbrica funzionali alla produzione di beni e servizi, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;>>.
9. Alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo la parola <<cespiti>> il segno <<.>> è sostituito dal segno <<;>>.
10. Dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserita la seguente: <<e bis) costi per l'acquisto di attrezzature informatiche, compresi i costi accessori di installazione e configurazione e i software di funzionamento.>>.
11. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituita dalla seguente: <<c) costi per l'acquisto di macchine funzionali alla produzione di beni e servizi, compresi i costi per il loro trasporto e la loro messa in opera;>>.

12. Alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo la parola <<cespiti>> il segno <<.>> è sostituito dal segno <<;>>.
13. Dopo la lettera e) del comma 7 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserita la seguente: <<e bis) costi per l'acquisto di attrezzature informatiche, compresi i costi accessori di installazione e configurazione e i software di funzionamento.>>.
14. Il primo capoverso del comma 9 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<9. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera e), delle cooperative sociali o dei loro consorzi che rientrano nelle classi dimensionali di piccola o media impresa, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili le seguenti spese a condizione che i beni immateriali acquisiti siano utilizzati esclusivamente nello stabilimento per il quale è realizzato l'investimento, siano ammortizzabili e che figurino nell'attivo di bilancio dei soggetti beneficiari per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46:>>.

Art. 6
(Modifiche al Titolo IV del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. La rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: <<CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991, PER COSTI SALARIALI E COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE>>.

Art. 7
(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<2. Per l'iniziativa di cui al comma 1 sono concessi contributi a copertura dei costi salariali riferiti all'intero anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.>>.

Art. 8
(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.

Art. 9
(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<3. Sono ammissibili a contributo i costi salariali relativi all'iniziativa di cui all'articolo 20, comma 3, riferiti all'intero anno precedente la presentazione della domanda di contributo.>>.

Art. 10
(Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti richiedenti al Servizio competente prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 12, 16, comma 1, 18, 19 e 20. Per avvio dell'iniziativa si intende:>>.
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole <<Ai fini del rispetto del termine fa fede la data e l'ora di ricezione>> sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente comma: <<3 bis. L'ordine cronologico di presentazione delle domande rileva esclusivamente ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 37, comma 1, secondo periodo.>>.
4. Il punto 5) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente <<5) se la domanda di contributo è presentata in applicazione del regime di aiuto "de minimis", tutti gli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2;>>.
5. Il punto 6) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente <<6) se la domanda è presentata in applicazione del regime di aiuto in esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014, tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 1 e 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 ad esclusione di quelli acquisibili e verificabili d'ufficio a mezzo dell'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dell'analogo Registro del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ed in ordine a requisiti e caratteristiche dell'impresa, redatta su modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale ai sensi dell'articolo 33, comma 2;>>.
6. Il punto 8) della lettera c) del comma 10 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente <<8) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<1. La concessione di contributi per l'acquisto di beni immobili è disposta dal Servizio

competente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile e pari al prezzo di compravendita.>>.
2. Al comma 3, lettera c) dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono soppresse le parole <<con l’esclusione dei preventivi delle ditte esecutrici dei lavori>>.

Art. 14
(Modifiche all’articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il comma 1 dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<1. I contributi sono concessi dal Servizio competente tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 7/2000, nell’ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base delle tipologie di intervento e della natura delle relative risorse finanziarie e sulla base dei criteri specificati negli allegati E ed F. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dalla data e dall’ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.>>.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente comma <<3 bis. Con riferimento alle misure di incentivazione di cui al Titolo III, capi II, III e IV, al Titolo IV, capi I e III, ed al Titolo V, in caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, sono finanziate in via prioritaria le istanze iscritte nelle graduatorie relative alle iniziative di cui agli articoli 16, 18, 20 e 25.>>.

Art. 15
(Modifiche all’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Al comma 1 bis dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, all’ultimo paragrafo la parola <<ricezione>> è sostituita dalle seguenti <<inoltro telematico tramite il sistema FEG.>>.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente comma <<1 ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 bis, in relazione ai contributi di cui agli articoli 18, 20, comma 3, e 21, comma 3, la documentazione relativa ai costi salariali presentata in sede di domanda, conforme a quella da presentarsi per la rendicontazione ai sensi del disposto di cui all’articolo 39, comma 2, lettera b bis), ne costituisce anche rendicontazione.>>.

Art. 16
(Modifiche all’articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituita dalla seguente: <<b) per iniziative riguardanti opere su beni immobili, documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e le opere eseguite, dichiarazione di conformità per tutti gli interventi su impianti e dichiarazione attestante la regolare esecuzione delle opere ovvero l’esecuzione a regola d’arte nonché la data di fine lavori redatte dai soggetti abilitati secondo la normativa vigente;>>.

Art. 17
(Modifiche all’articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il comma 7 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.

Art. 18
(Modifiche all'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Al primo capoverso del comma 2 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo la parola <<revocato>> è inserita la seguente parola: <<d'ufficio>>.
2. Al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, dopo la parola <<revocato>> è inserita la seguente parola: <<d'ufficio>>.
3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituita dalla seguente: <<a) la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 38 oppure non sia presentata;>>.
4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituita dalla seguente: <<c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;>>.
5. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogata.
6. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogata.
7. Il comma 4 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<4. Il Servizio competente, qualora in sede di analisi della rendicontazione accerti l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata con l'atto di concessione del contributo, comunica tempestivamente al beneficiario i motivi che ostano alla conferma ed alla liquidazione del contributo medesimo assegnando allo stesso il termine di dieci giorni entro cui trasmettere eventuali contro-osservazioni, anche corredate da idonea documentazione.>>.
8. Il comma 5 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<5. Il Servizio competente, se ritiene di accogliere le contro-osservazioni pervenute entro la scadenza stabilita, adotta il provvedimento di conferma ovvero di rideterminazione e di liquidazione del contributo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso di non accoglimento di dette contro-osservazioni o di mancata ricezione delle stesse entro il termine prefissato, il Servizio medesimo procede formalmente a revocare il contributo concesso, sempre entro novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi.>>.

Art. 19
(Modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è aggiunto il seguente: <<1 bis. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017.>>.

Art. 20
(Modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per il periodo disciplinato dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000.>>.
2. Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.
4. Il comma 5 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<5. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 e fino alla scadenza degli stessi, il beneficiario presenta, successivamente all'approvazione della rendicontazione, annualmente dal 2 gennaio all'ultimo giorno del mese di febbraio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali vincoli durante l'anno precedente.>>.
5. Il comma 8 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<8. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 e mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti trova applicazione l'articolo 32 bis, comma 6, della L.R. 7/2000.>>.
6. Il comma 9 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.

Art. 21
(Modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. La rubrica dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituita dalla seguente: << Variazioni soggettive dei beneficiari di contributi in conto capitale >>.
2. Il comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente: <<1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi in conto capitale a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte ed a seguito di ogni altra circostanza ove si sia verificata sostituzione di una nuova persona giuridica rispetto a quella preesistente, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.>>.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente comma: <<1 bis. Gli incentivi in conto capitale assegnati, concessi o erogati al beneficiario originario possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;
d) mantenga, almeno per il 50 per cento, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal soggetto originariamente beneficiario;
e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 46 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al soggetto originariamente beneficiario.>>.
4. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dal seguente <<2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dal comma 1 bis, il soggetto subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito www.Regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1, domanda di subentro contenente:
a) gli estremi dell'atto relativo alla precisa fattispecie di cui al comma 1;
b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi e dei vincoli conseguenti alla conferma del contributo;
d) la dichiarazione attestante il mantenimento, almeno per il 50 per cento, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati presso il beneficiario originario.>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, le parole << comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1 bis>>.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, è inserito il seguente: <<6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente alle tipologie di contributi di cui al precedente Capo I del Titolo III.>>.

Art. 22
(Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 23
(Sostituzione dell'allegato E al del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. L'allegato E al decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 24
(Sostituzione dell'allegato F al del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. L'allegato F al decreto del Presidente della Regione 198/2017, è sostituito dall'allegato C al presente regolamento.

Art. 25
(Abrogazione dell'allegato G al del decreto del Presidente della Regione 198/2017)

1. L'allegato G al decreto del Presidente della Regione 198/2017, è abrogato.

Art. 26
(Norma transitoria)

1. Con riferimento all'annualità contributiva 2019, trovano immediata applicazione le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Regione 198/2017, di cui ai precedenti articoli 15, comma 1, 17, 18, 19, 20 e 21.

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 22)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO "A" AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 198/2017

ALLEGATO A
(*In riferimento agli articoli 4 e 37*)

INIZIATIVE, PERCENTUALI D'AIUTO CONCEDIBILI E REGIMI D'AIUTO APPLICABILI

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

CAPO I - Contributi volti a favorire gli investimenti aziendali

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione di immobili aziendali	"*de minimis*" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali	"*de minimis*" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 100.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature	"*de minimis*" e articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 60.000,00	32%	20% piccole imprese e 10% medie imprese
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili con contratti di locazione finanziaria	"*de minimis*"	€ 60.000,00	50%	--
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di beni immateriali	"*de minimis*" e articolo 17	€ 20.000,00	32%	20% piccole imprese e 10%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
		del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI			medie imprese

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI PER INVESTIMENTI AZIENDALI, CONSULENZE, COSTITUZIONE E PRIMO IMPIANTO E MODIFICHE STATUTARIE

CAPO II - Contributi per consulenze, CAPO III - Contributi per spese di costituzione e primo impianto e CAPO IV - Contributi per spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera a)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione	"*de minimis*" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 50.000,00	30%	30%
Art. 11, comma 1, lettera b)	Acquisizione di servizi di consulenza per la promozione commerciale (esclusa la pubblicità)	"*de minimis*" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera c)	Acquisizione di servizi di consulenza per la qualità e la certificazione dei prodotti e dei servizi	"*de minimis*" e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime “*de minimis*”	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 11, comma 1, lettera d)	Acquisizione di servizi di consulenza per il miglioramento dell'organizzazione aziendale	“*de minimis*” e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera e)	Acquisizione di servizi di consulenza per l'introduzione del bilancio sociale	“*de minimis*” e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 11, comma 1, lettera f)	Acquisizione di servizi di consulenza per migliorare l'ambiente e le condizioni dei luoghi di lavoro	“*de minimis*” e articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 se PMI	€ 30.000,00	5%	5%
Art. 12, comma 1, lettere a), b), c) e d)	Spese notarili e amministrative, spese per studi di consulenza e fattibilità tecnico-economica, spese per la locazione degli immobili aziendali, sostenute nei primi 12 mesi dalla data di costituzione della cooperativa sociale; spese per l'allacciamento reti idrica, energetica e telefonica	“*de minimis*”	€ 15.000,00	25%	--
Art. 13	Spese notarili e amministrative sostenute per l'effettuazione delle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui	“*de minimis*”	€ 10.000,00	25%	--

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20/2006				

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO IV – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 381/1991 PER COSTI SALARIALI E COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E ALLA FORMAZIONE

CAPO I - Contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006 finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo e CAPO III - Contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13 della legge regionale 20/2006

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 16, comma 1, lettere a) e b)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene nei 12 mesi successivi all'assunzione di persone svantaggiate e nei 24 mesi successivi all'assunzione di persone molto svantaggiate	Articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00	--	20%
Art. 16, comma 1, lettera c)	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'impiego dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 rientranti nell'ambito della categoria dei lavoratori con	Articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 400.000,00	--	20%

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
	disabilità di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento per l'aiuto richiesto				
Art. 18	Costi salariali sostenuti nell'intero anno precedente la presentazione della domanda di contributo per il mantenimento in occupazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20/2006 anche già assunti in esercizi precedenti e occupati senza soluzione di continuità	"*de minimis*"	€ 400.000,00	16%	--
Art. 20*	Costi salariali che la cooperativa sociale sostiene per l'occupazione di personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità e svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 di seguito specificati*:	--	--	--	--

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 20, comma 1	Costi salariali del personale addetto all'assistenza e formazione di persone con disabilità assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Articolo 34, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00	--	16%
Art. 20, comma 2	Costi salariali del personale addetto all'assistenza e formazione di persone svantaggiate e molto svantaggiate assunte in proporzione al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	Articolo 35, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 651/2014	€ 40.000,00	--	16%
Art. 20, comma 3	Costi salariali del personale addetto all'assistenza di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 mantenute in occupazione, limitatamente al tempo dedicato esclusivamente a tale attività	"*de minimis*"	€ 20.000,00	16%	--

* ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), della L.R. 20/2006, sono concessi "contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, considerando tali costi cumulativamente qualora suddivisi in riferimento a più iniziative;".

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO V - CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI TRA COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 381/1991, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IMPRENDITORIALE ALLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE E PER LA COPERTURA DEI

COSTI PER PROGETTI DI SVILUPPO CONGIUNTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSORZIATE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 25, comma 1, lettera a)	Costi esterni sostenuti dai consorzi in relazione alla fornitura di servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate destinatarie dei servizi per la parte dei costi non coperta dalle consorziate stesse	"*de minimis*"	€ 30.000,00	40%	--
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate, limitatamente ai primi 12 mesi dall'avvio del progetto	"*de minimis*"	€ 30.000,00	40%	--

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VI - FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 381/1991 PER L'INCENTIVAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 381/1991

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 28	Finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 per l'incentivazione dei rapporti convenzionali tra amministrazioni pubbliche e cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991	"*de minimis*"	€ 209.000,00	40%	--

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

TITOLO VII - PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

RIFERIMENTO REGOLAMENTO	INIZIATIVE	REGIMI D'AIUTO APPLICABILI	Spesa massima ammissibile	Intensità d'aiuto in regime "*de minimis*"	Intensità d'aiuto in regime Regolamento (UE) n. 651/2014
Art. 31	Progetti per la promozione della cooperazione sociale, lo sviluppo dell'occupazione nel settore e la promozione e diffusione degli strumenti di relazione (convenzioni-tipo) tra cooperative sociali ed enti pubblici, anche per la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori sulla cooperazione sociale	"*de minimis*"	€ 80.000,00	50%	--

Nota: la spesa minima ammissibile a contributo viene determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Contributo minimo concedibile) e in base all'intensità di aiuto applicabile.

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 23)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO "E" AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 198/2017

ALLEGATO E
(*In riferimento all'articolo 33*)

INDICATORI PER VALUTARE GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - **COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE A) DELL'ALBO**

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori		Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci *100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o si trova l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori *100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
Lettera c) - Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1	sistemi di monitoraggio del benessere degli utenti	numero di utenti monitorati in un anno/numero complessivo degli utenti dell'anno*100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
	2	numero complessivo di utenti serviti in un anno	media annuale soci cooperativa/numero complessivo degli utenti dell'anno*100	1% - 33%	3	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	1	

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori		Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1	
				più di 3	2	
	2	carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1	
				più di 2	2	

INDICATORI PER VALUTARE LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE E GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - **COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE B) DELL'ALBO**

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori		Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione dei soci alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale dei soci partecipanti/media annuale del totale dei soci*100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali	1	lavoratori residenti nella provincia ove ha sede la cooperativa o l'unità locale presso la quale sono impiegati	ULA lavoratori residenti nella provincia sede della cooperativa o dell'unità locale/ULA totale lavoratori*100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
Lettera d) - Qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative	1	partecipazione a progetti di inserimento lavorativo (di durata pari o superiore a 6 mesi) attivati in raccordo con i servizi territoriali (CSM, SERT, S.Sociali, ecc.) - art.13	numero di progetti attivati/totale persone svantaggiate impiegate*100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori		Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate		L.R.20/2006				
Lettera e) - Presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima	1	presenza di persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 L.R. 20/06) maggiore della percentuale prevista dalla legge	numero di persone svantaggiate (ai sensi art. 4, L. 381/91 e ai sensi dell'art.13 della L.R. 20/06) impiegate/numero totale dei lavoratori*100	31% - 54%	1	
				55% - 77%	2	
				maggiore di 77%	3	
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1	
				più di 3	2	
	2	carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1	
				più di 2	2	

INDICATORI PER VALUTARE GLI ELEMENTI QUALIFICATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 20/2006 - **COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE ALLA SEZIONE C) DELL'ALBO**

I dati necessari al calcolo degli indicatori si intendono riferiti all'anno precedente l'anno di presentazione della domanda di contributo

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori		Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
Lettera a) - Coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare	1	partecipazione delle cooperative sociali consorziate alle assemblee tramite presenza diretta o tramite delega	media annuale delle cooperative sociali consorziate partecipanti/media annuale del totale delle cooperative consorziate *100	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	
				maggiore di 66%	3	
	2	iniziative di aggiornamento e formazione a favore delle cooperative sociali consorziate con convocazione di incontri ad hoc	numero iniziative	1	1	
				2	2	
				più di 2	3	
Lettera b) - Radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le	1	fatturato complessivo delle cooperative sociali derivante da	fatturato complessivo delle cooperative sociali	1% - 33%	1	
				34% - 66%	2	

Elementi qualificativi (art. 1, comma 4, L.R. 20/2006)	Indicatori		Formule di calcolo	Intervallo Valori	Punteggi	Note
loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali		committenti pubblici e privati aventi sede nella Regione F.V.G.	derivante da committenti pubblici e privati aventi sede nella Regione F.V.G./fatturato totale *100	maggiore di 66%	3	
Lettera c) - Orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze	1	partecipazione documentabile ai tavoli della concertazione locale, quali tavoli tematici dei Piani di zona, adesione a protocolli, convenzioni o accordi di programma	numero di partecipazioni ai tavoli e adesioni a protocolli, convenzioni o accordi	1	1	
				da 2 a 4	2	
				più di 4	3	
Lettera f) - Produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative delle cooperative nello svolgimento delle loro attività	1	innovazione di: - prodotto, - servizio, - di processo/organizzativa	numero delle innovazioni	da 1 a 3	1	
				più di 3	2	
	2	carte dei servizi e certificazioni (di qualità, ambientale e etica)	numero delle carte dei servizi e certificazioni	da 1 a 2	1	
				più di 2	2	

ALLEGATO C
(riferito all'articolo 24)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO "F" AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 198/2017

ALLEGATO F
(*In relazione all'articolo* 37)

PUNTEGGI ATTRIBUIBILI ALLE SINGOLE INIZIATIVE

Riferimento regolamento	Descrizione iniziative	Punteggio
Art. 10, comma 1, lettera a)	Acquisto e costruzione immobili aziendali	1
Art. 10, comma 1, lettera b)	Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili aziendali	2
Art. 10, comma 1, lettera c)	Acquisto impianti, macchinari, arredi e attrezzature	4
Art. 10, comma 1, lettera d)	Acquisizione di beni immobili e mobili in leasing	1
Art. 10, comma 1, lettera e)	Acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento e d'uso	3
Art. 11, comma 1, lettere a) e c)	Consulenze per l'innovazione e per la qualità e certificazione dei prodotti e dei servizi	4
Art. 11, comma 1, lettere b), d), e) ed f)	Altre consulenze	2
Art. 12, comma 1	Costituzione e primo impianto di nuove cooperative sociali	3
Art. 13	Modifiche statuto	1
Art. 16, comma 1, lettere a) e b)	Assunzione lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	3
Art. 16, comma 1, lettera c)	Assunzione lavoratori con disabilità- Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 651/2014	4
Art. 18	Mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013	2
Art. 20, commi 1 e 2	Tutor per l'assistenza a persone svantaggiate, molto svantaggiate e con disabilità assunte - Regime di aiuto Regolamento (UE) n.651/2014	4
Art. 20, comma 3	Tutor per il mantenimento in occupazione di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 13 della LR 20/2006 - Regime di aiuto Regolamento (UE) n. 1407/2013	3
Art. 25, comma 1, lettera a)	Fornitura di servizi di consulenza a consorziate	1
Art. 25, comma 1, lettera b)	Progetti di sviluppo congiunto delle cooperative sociali consorziate	2
Art. 31	Realizzazione di progetti per la promozione della cooperazione sociale, per lo sviluppo dell'occupazione nel settore, per il ricorso a convenzioni tra enti pubblici compresi quelli economici, nonché società di capitali a partecipazione	3

	pubblica, e cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo	
	Realizzazione di progetti per la creazione di reti informatiche, per l'individuazione dei fabbisogni formativi del settore e per la raccolta e l'elaborazione di dati relativi alle attività svolte dalle cooperative sociali e ai risultati raggiunti	2

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
 - Servizio logistica, e servizi generali